

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VECCHI, ANTONIAZZI, GIANOTTI,
BAIARDI, CHIESURA, IANNONE, FOA, LAMA, CARDINALE,
MONTINARO e CISBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1991

Modifiche alla struttura e alle funzioni della società finanziaria pubblica «Gestioni e partecipazioni industriali (GEPI S.p.A.)»

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di un provvedimento legislativo che ridefinisca i compiti della GEPI SpA è resa necessaria a causa dell'inadeguatezza e del mancato assolvimento dei compiti che sono stati affidati alla finanziaria pubblica, sia con la legge istitutiva (n. 184 del 1971) sia con i successivi provvedimenti con i quali si affidava alla stessa il compito del reimpiego dei lavoratori espulsi dal processo produttivo a seguito di fenomeni di crisi irreversibili e di processi di ristrutturazione.

Gli scarsi risultati ottenuti dalla GEPI sul terreno del reimpiego sono in parte attribuibili a limiti di efficienza interna ed in parte al fatto che i provvedimenti sopra richiamati si sono di volta in volta limitati ad affidare alla

GEPI i lavoratori in carico, senza peraltro indicare gli strumenti ed i mezzi con i quali la stessa doveva operare per loro ricollocazione nel processo produttivo.

La conseguenza è stata che la GEPI, in questi anni, si è limitata a svolgere un ruolo quasi essenzialmente assistenziale, favorito anche da una concezione «residuale» che i vari Governi hanno avuto della stessa.

Per mutare questa situazione, che oltretutto diviene ogni giorno più insostenibile, è opportuno predisporre un disegno di riforma che miri ad introdurre le seguenti modifiche:

a) ridefinizione dei compiti della GEPI, dando effettiva priorità al reimpiego rispetto all'intervento di risanamento;

b) riconferma della priorità del Mezzogiorno attraverso programmi operativi che abbiano al centro non più solo l'azienda ma il territorio.

Per le restanti regioni, cioè per il centro nord, l'intervento della GEPI dovrà operare nelle aree già indicate dai precedenti provvedimenti, e in particolare in quelle ove si manifestano situazioni di disoccupazione superiori alla media nazionale indicata da un decreto del Ministero del lavoro, nonché, per il futuro, in situazioni particolarmente difficili, individuate di volta in volta dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI). Si sancisce l'obbligo, per la GEPI, di costituire propri organismi operativi nel territorio che, agendo autonomamente, siano in grado di realizzare, attraverso un attento studio delle caratteristiche dell'area, i programmi di reimpiego, mediante la creazione di nuove imprese e favorendo anche la ricollocazione dei lavoratori in carico con l'autoimpiego, la cooperazione, i lavori socialmente utili e, per quelle realtà dove ne esistono le condizioni, la possibile ricollocazione in mobilità incentivata verso altre imprese.

Per realizzare questi programmi le strutture territoriali della GEPI dovranno essere in condizione di avere rapporti permanenti con il sistema industriale locale e con gli enti locali e dovranno essere in grado anche di sviluppare quei servizi alle imprese che sono richiesti per la qualificazione ed il rafforzamento della struttura industriale.

A questi obiettivi dovrà essere finalizzata l'attività di formazione e riqualificazione professionale che la GEPI gestisce in proprio, nell'ambito del piano triennale 1990-1992:

a) per il reimpiego di gruppi di lavoratori, la cui rilevanza numerica sul territorio risulta notevole, è da prevedersi, da un lato, il ricorso per il finanziamento al contratto di programma con il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e, per la parte industriale, l'apporto del sistema delle partecipazioni statali, insieme con

eventuali gruppi privati e con consorzi di imprese;

b) rispetto ai rapporti con il livello istituzionale è opportuno fissare con maggior precisione, rispetto alla genericità delle norme precedenti, attivando anche l'istituto della convenzione, i compiti di indirizzo spettanti al CIPI nell'ambito della nuova legislazione e quelli di sorveglianza che devono essere esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi presentati;

c) il finanziamento dell'attività della GEPI avverrà attraverso una molteplicità di canali legati al contributo dello Stato: in conto capitale per l'attività della struttura ed «a servizio reso» per l'attività di reimpiego.

A queste forme di finanziamento si possono aggiungere le risorse che si rendono disponibili con la cessione di servizi, a raggiungimento di un livello minimo di efficienza che oggi non è ancora possibile.

La proposta di riforma deve prevedere infine la possibilità di finanziare (con contributi in conto capitale e credito agevolato) gli interventi nelle aree del Mezzogiorno nella stessa misura già operante per la società finanziaria di promozione industriale (SPI) nelle aree siderurgiche, utilizzando il testo già approvato all'interno del disegno di legge sulla riforma della Cassa integrazione guadagni ed in materia di mercato del lavoro (atto Senato n. 585).

Per quanto concerne i nuovi interventi, è opportuno attribuire al CIPI il compito di individuare i nuclei di lavoratori licenziati, destinatari di volta in volta dell'intervento straordinario della GEPI.

Detta soluzione innova radicalmente le procedure pregresse che affidavano al livello legislativo l'individuazione degli interventi, procedura peraltro troppo rigida e spesso intempestiva.

La proposta di trasferire questo compito al CIPI è accompagnata però da precisi vincoli a cui questo si deve attenere, in relazione alla gravità della crisi dell'impre-

sa, alla sussistenza del declino industriale dell'area interessata, al tasso medio di disoccupazione del territorio e alla difficoltà del riassorbimento dei lavoratori.

In questo ambito ed anche rispetto ai ritardi accumulati nel corso del 1990, data la mancata approvazione del disegno di legge sul mercato del lavoro, si rende indispensabile un nuovo intervento straordinario che abbia, così come proposto, almeno una dimensione di quindicimila unità.

Questa soluzione coglie la sollecitazione da tempo avanzata dalle confederazioni sindacali e da parte di molte amministrazioni regionali e comunali interessate.

In deroga alle normative vigenti, è quindi necessario proporre che venga facilitata la possibilità da parte della GEPI di assumere il controllo dei beni patrimoniali (immobili, mezzi produttivi, aree industriali dismesse) che possono essere utilizzati per il reimpiego, a condizioni più favorevoli di quelle offerte normalmente dal mercato.

I mutamenti di ruolo della GEPI che l'attuazione di questo progetto di riforma comporta, mirano essenzialmente a trasformare il ruolo di questa società da semplice «sportello finanziario» a soggetto attivo ed animatore della crescita e sviluppo industriale delle aree in crisi.

Questo comporta nell'immediato, l'attuazione di una profonda svolta dell'intervento pubblico di sostegno, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

In secondo luogo la riforma della GEPI richiede una riflessione critica sui mancanti risultati dell'operato di altri organismi (INDENI, AGENI, SPI, INSAR), che avrebbero dovuto intervenire sul terreno della reindustrializzazione e i cui risultati sono stati ancora più negativi.

Tutto questo in relazione all'esigenza, sul terreno degli strumenti, di non disperdere l'iniziativa a svantaggio dell'efficienza.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede la definizione dei compiti istituzionali della GEPI SpA, che assume il compito di agenzia nazionale per il reimpiego dei lavoratori sospesi o licenziati da aziende in crisi o in liquidazione e dei lavoratori risultanti non

reimpiegabili nelle aziende in amministrazione straordinaria.

La normativa prevista si applica anche nel caso di lavoratori sospesi o licenziati per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione produttiva, fino al 31 dicembre 1991.

La GEPI ha inoltre funzioni di risanamento delle imprese in difficoltà gestionale o commerciale.

Con l'articolo 2 vengono stabilite le caratteristiche strutturali dell'azienda, che dovrà costituire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge propri presidi territoriali nelle diverse regioni in cui è attiva.

I programmi di intervento territoriale della GEPI sono definiti dall'articolo 3. Essi dovranno essere presentati al CIPI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali programmi dovranno indicare i progetti già in fase esecutiva, le linee d'intervento, i programmi per la creazione e l'offerta di servizi alle amministrazioni locali, un piano di possibili delocalizzazioni di aziende del centro-nord e l'individuazione di possibili aree industriali.

L'articolo 4 definisce i programmi speciali di intervento per aziende in crisi di particolare rilevanza ed interesse nazionale, onde salvaguardare i livelli occupazionali. Questa forma di intervento vede la GEPI affiancata dalle imprese a partecipazione statale e da eventuali imprese private.

Il rapporto con le istituzioni è definito dall'articolo 5, che fissa i compiti di indirizzo del CIPI, nonché il ruolo dei Ministeri dell'industria e del lavoro, che esercitano funzioni di sorveglianza e ai quali la GEPI SpA invia una dettagliata relazione annuale.

Con l'articolo 6 vengono disposte le forme di finanziamento degli interventi, che utilizzano i seguenti canali:

a) conferimenti in conto capitale da parte degli azionisti;

b) un contributo versato «a servizio reso» dallo Stato in misura proporzionale all'attività di reimpiego realizzata;

c) utili derivanti dalla cessione di aziende o di quote di partecipazione ovvero dall'attività di credito verso le imprese;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) utili relativi alla cessione di servizi alle aziende operative e a terzi.

Vengono poi definiti, all'articolo 7, gli incentivi ai programmi di reindustrializzazione nonché, all'articolo 8, le caratteristiche del trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori in carico nelle società di reimpiego godranno fino alla data del loro reinserimento al lavoro nell'ambito delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4. Il trattamento non potrà superare la durata di trentasei mesi per le aree del centro - nord e di quarantotto mesi per quelle indicate nel testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'articolo 9 fissa l'ambito dei nuovi interventi, che potranno riguardare più aziende situate in una stessa area economica, in base a provvedimento autorizzato da delibera del CIPI.

Con il conclusivo articolo 10 vengono stabilite nuove regole sull'utilizzo e sul trasferimento dei beni patrimoniali e delle infrastrutture industriali, nelle quali erano occupati i lavoratori assunti nelle società di reimpiego della GEPI e che risultino inutilizzate da un periodo di almeno dodici mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Compiti istituzionali della GEPI SpA)

1. La Società di gestioni e partecipazioni industriali (GEPI SpA), costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, assume il compito di agenzia nazionale per il reimpiego dei lavoratori sospesi o licenziati da aziende in crisi, eventualmente sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale e dei lavoratori risultanti non reimpiegabili nelle aziende poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. La disposizione di cui al comma 1 si estende ai lavoratori sospesi o licenziati per processi di ristrutturazione, riorganizzazione ovvero riconversione produttiva, fino alla data 31 dicembre 1991.

3. La GEPI opera altresì, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, per il risanamento di imprese in difficoltà finanziaria, gestionale o commerciale.

4. Le aree territoriali d'intervento della GEPI SpA sono quelle indicate all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le aree a declino industriale indicate nella decisione della Commissione delle comunità europee 89/288/CEE del 21 marzo 1989, nonché le aree dell'Italia centrale e settentrionale che presentino un livello di disoccupazione superiore alla media nazionale, indicata da appositi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. La GEPI SpA continua ad operare per il reimpiego dei lavoratori ovvero per il risanamento delle imprese collocate in aree diverse da quelle di cui al comma 4, purchè l'intervento sia stato autorizzato da prece-

denti provvedimenti legislativi oppure, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, venga autorizzato da apposita delibera del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

6. L'intervento per il reimpiego dei lavoratori sospesi o licenziati può essere realizzato anche se l'azienda di provenienza non possiede più una propria entità giuridica.

Art. 2.

(La struttura)

1. La GEPI SpA, ad integrazione o modifica di quanto già deliberato dal proprio consiglio di amministrazione e per far fronte adeguatamente alla realizzazione dei piani d'intervento di cui all'articolo 3, costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri presidi territoriali in ognuna delle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Il compito dei presidi territoriali consiste:

- a) nello sviluppo dell'attività di promozione;
- b) nella gestione attiva del reimpiego;
- c) nello sviluppo dell'attività di servizio alle imprese.

3. Allo scopo di rendere tempestivi gli interventi attraverso i propri presidi territoriali; il consiglio di amministrazione della GEPI SpA approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure istruttorie interne che abbrevino e semplifichino i tempi decisionali.

Art. 3.

(Programmi d'intervento)

1. I programmi d'intervento territoriali della GEPI SpA per il reinserimento al lavoro dei lavoratori dipendenti nelle socie-

tà di reimpiego, sono presentati al CIPI, per la loro approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti programmi devono indicare:

a) i progetti già in fase esecutiva, quelli deliberati dal consiglio di amministrazione ovvero dai presidi territoriali, con l'indicazione dettagliata dei dati occupazionali previsti;

b) le linee d'intervento nel territorio rivolte al sostegno della creazione di nuove piccole e medie industrie e alla qualificazione del tessuto produttivo esistente anche mediante la creazione di imprese di servizio;

c) i progetti relativi alla creazione e all'offerta di servizi, mediante la creazione di imprese del settore terziario di qualsiasi configurazione giurica, atte a creare occasioni occupazionali, anche ricorrendo alla stipula di convenzioni con la pubblica amministrazione, regioni, enti pubblici o ente locali operanti nei territori interessati;

d) un piano di possibili delocalizzazioni di aziende situate in aree del centro-nord ovvero di parti delle stesse, nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

e) l'individuazione di aree o siti industriali dismessi, di aree industriali già attrezzate con opere di prima urbanizzazione e servizi specifici, nelle quali sia possibile localizzare nuove iniziative industriali di servizio o attività terziarie di cui alle lettere a), c), e d).

2. La GEPI SpA, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può sottoporre al CIPI programmi d'intervento nelle aree industriali realizzati in applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, finalizzati al completamento di progetti industriali, all'eventuale ricambio dei soggetti imprenditoriali ed alla creazione di imprese di servizio.

3. I programmi per il reimpiego dei lavoratori già dipendenti da imprese controllate dalla GEPI in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente

legge, nell'ambito delle iniziative realizzate ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dovranno essere realizzati entro un triennio dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La GEPI può stipulare accordi di natura economica, patrimoniale e produttiva con singoli imprenditori per reimpiegare lavoratori dipendenti da questi ultimi, qualora risultino in esubero a seguito di programmi di ristrutturazione o di riconversione produttiva. I lavoratori interessati restano in carico all'impresa di provenienza fino alla data del reimpiego. Detti accordi non possono riguardare più di cinquecento unità da reimpiegare per ciascuna impresa.

Art. 4.

(Programmi speciali d'intervento)

1. Per le aziende, rientranti esclusivamente nei casi di crisi previsti al comma 1 dell'articolo 1, in cui siano sospesi o licenziati almeno cinquecento lavoratori in una singola unità produttiva ovvero almeno mille lavoratori in almeno due o più unità produttive, ed in cui la maggioranza dei lavoratori sia localizzata nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, su iniziativa congiunta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, al fine di tutelare i livelli occupazionali, può essere proposto un intervento industriale congiunto da parte della GEPI, di imprese o consorzi di imprese private o a partecipazione statale. In tale ipotesi la GEPI svolge, sul piano tecnico, la funzione di coordinamento del proprio intervento con quello delle suddette imprese o consorzi di imprese.

3. Qualora si prefigurino le condizioni per la realizzazione di un intervento organico il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato proporrà al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, la stipula di un accordo di programma.

4. Dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 3 la GEPI, in deroga a quanto previsto all'articolo 8, chiede al CIPI l'autorizzazione per l'assunzione in una società di reimpiego dei lavoratori interessati.

5. Il CIPI delibera la concessione o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori di cui al comma 4 fino alla data del loro reimpiego e comunque non oltre la durata massima della proroga del medesimo trattamento a favore dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 7.

Art. 5.

(Rapporto con le istituzioni)

1. Il CIPI, nel quadro delle indicazioni di politica industriale deliberate dal Parlamento, esercita il compito di indirizzo nella definizione dei programmi di intervento della GEPI SpA.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per quanto di rispettiva competenza, esercitano la sorveglianza sull'operato della GEPI SpA.

3. La GEPI SpA entro il 30 marzo di ogni anno presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione dettagliata a consuntivo dei risultati della propria attività con l'indicazione degli obiettivi realizzati rispetto ai programmi elaborati.

4. Sulla base della valutazione della relazione di cui al comma 3, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali, possono proporre al CIPI l'adozione di parziali varianti ai piani triennali d'intervento della GEPI SpA.

Art. 6.

(Il finanziamento degli interventi)

1. La GEPI SpA, per assolvere ai propri compiti istituzionali previsti dall'articolo 5

della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente legge, utilizza i seguenti canali di finanziamento:

a) conferimenti in conto capitale da parte degli azionisti;

b) un contributo versato «a servizio reso» dallo Stato in misura proporzionale all'attività di reimpiego realizzata;

c) proventi derivanti dalla cessione di aziende o di quote di partecipazione ovvero dall'attività di credito verso le imprese;

d) proventi relativi alla cessione di servizi alle aziende operative ed a terzi.

2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, sono assegnate ai fondi di dotazione degli enti di gestione di cui all'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, le somme di lire 350 miliardi per l'anno 1991, di lire 365 miliardi per l'anno 1992 e di lire 383 miliardi per l'anno 1993. I suddetti enti utilizzano immediatamente tali somme per concorrere, in parti uguali, all'aumento del capitale della GEPI SpA.

3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1 è disposto lo stanziamento di lire 350 miliardi per l'anno 1991, lire 365 miliardi per l'anno 1992 e lire 383 miliardi per l'anno 1993.

Art. 7.

(Incentivi ai programmi di reindustrializzazione)

1. Alle iniziative di cui alle lettere a), c), d) del comma 1, nonché ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 ed all'articolo 4, localizzate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spettano le seguenti agevolazioni:

a) un contributo in conto capitale, fissato per tutte le iniziative nella misura di cui alla lettera a) del comma 7, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) finanziamento agevolati il cui tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, per tutte

le iniziative ammesse, dalla lettera a) del comma 9 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

Art. 8.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti dalle società di reimpiego della GEPI SpA godranno del trattamento straordinario di integrazione salariale fino alla data del loro reinserimento al lavoro nell'ambito delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il trattamento di cui al comma 1 non può comunque superare la durata di trentasei mesi per le aree del centro-nord e di quarantotto mesi per quelle di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Alla scadenza di detti periodi potranno essere concesse al massimo due proroghe di sei mesi ciascuna a favore dei lavoratori non ancora ricollocati al lavoro.

3. I lavoratori che intendano intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento straordinario di integrazione salariale nelle misure indicate ai commi da 1 a 3, ovvero della quota residua.

4. Ai lavoratori che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1991, le somme di cui al comma 3 sono aumentate di un importo pari a quindici mensilità del trattamento di cui alla comma 1.

5. Le somme anticipate ai sensi dei commi 3 e 4 sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

7. Con la corresponsione dei trattamenti di cui al presente articolo, il lavoratore decade da ogni altro diritto di natura assistenziale. Qualora l'interessato, durante il periodo per il quale percepisce il trattamento di cui ai commi 3 e 4, venga assunto alle dipendenze di un datore di lavoro privato ovvero della pubblica amministrazione, è tenuto a restituire all'INPS le mensilità del trattamento straordinario di integrazione salariale ricevute in forma anticipata e riferite a detto periodo.

Art. 9.

(Nuovi interventi)

1. La GEPI SpA, fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 4, può assumere nelle proprie società di reimpiego lavoratori che risultino sospesi o licenziati per uno dei motivi indicati al comma 1 dell'articolo 1, purchè tale provvedimento sia autorizzato da delibera del CIPI. Di regola il CIPI, nell'adottare tali decisioni, dovrà rispettare l'equilibrio numerico tra nuovi ingressi ed uscite dei lavoratori dipendenti da imprese controllate dalla GEPI SpA.

2. Il CIPI, nell'individuare le aziende interessate all'intervento di cui al comma 1, dovrà tener conto della durata dei periodi di sospensione del lavoro, del livello di gravità e irreversibilità dello stato di crisi, della presenza e dimensione del fenomeno di declino industriale dell'area interessata, del tasso medio di disoccupazione a livello circoscrizionale, delle difficoltà di riassorbimento dei lavoratori sospesi o licenziati attraverso il normale processo di mobilità, anche in relazione alla tipologia professionale, al sesso e all'età degli stessi.

3. I nuovi interventi potranno riguardare più aziende situate in una stessa area economica, purchè sul piano territoriale sussistano le condizioni richiamate al comma 2.

4. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, la GEPI SpA è autorizzata ad assumere nelle proprie società, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, quindicimila lavoratori provenienti da aziende che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

5. La quota di lavoratori provenienti da aziende situate in aree diverse da quelle di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, non potrà superare il 20 per cento.

6. Il CIPI, con propria delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le aziende di cui al comma 4 e il numero di lavoratori da assumere per ognuna di essa.

8. La durata del trattamento di straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 4 non può essere superiore a quella prevista a favore dei lavoratori già in carico nelle società di reimpiego della GEPI SpA antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Disposizioni diverse)

1. I beni patrimoniali costituiti da mezzi produttivi ed immobili ovvero da infrastrutture industriali, ai quali erano addetti i lavoratori assunti nelle società di reimpiego della GEPI SpA e che risultino inutilizzati da un periodo di almeno dodici mesi alla data dell'assunzione stessa, su richiesta della GEPI SpA ovvero di società da essa controllata, sono trasferiti alla stessa su base negoziale.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene alle seguenti condizioni:

a) per i beni da trasferirsi, precedentemente acquisiti senza contributi pubblici a fondo perduto e realizzati in aree industriali

nelle quali non hanno operato incentivi a favore delle imprese, il valore di cessione non potrà essere superiore a quello di mercato diminuito del 20 per cento;

b) per i beni realizzati con i contributi pubblici di cui alla lettera a), al di fuori dei casi di cui alla lettera c), il valore di cessione non potrà essere superiore a quello di mercato diminuito del 30 per cento;

c) per i beni situati nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e realizzati con contributi statali a fondo perduto, si fa riferimento al valore di mercato, detratti integralmente i contributi suddetti, aggiornati al valore effettivo corrente.

3. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non si applicano nei casi in cui l'azienda, in base ad altre disposizioni di legge, abbia provveduto a restituire il contributo a fondo perduto all'ente erogante. In tal caso si applica la disposizione di cui alla lettera a) del comma 2.

4. Per il trasferimento dei beni appartenenti ad aziende soggette al fallimento o al concordato preventivo, valgono le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ferme restando le modalità procedurali previste dalle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. I beni patrimoniali di cui al comma 1, dopo che sono state definite le condizioni contrattuali, possono, su indicazioni della GEPI SpA, essere trasferiti direttamente alla società che reimpiega i lavoratori interessati.

6. La GEPI SpA, ovvero un società da essa controllata, può richiedere la cessione anche solo parziale dei beni patrimoniali di cui al comma 1. In tal caso le norme di cui al comma 2 si applicano in misura proporzionale.

7. Al fine di consolidare la propria struttura patrimoniale ed industriale e per dare applicazione a quanto previsto nel presente articolo, la GEPI SpA è autorizzata, anche con l'apporto di terzi, a costituire una società che operi nel settore immobiliare ovvero nell'attività di *leasing* industriale.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui alla presente legge, valutato in lire 700 miliardi per l'anno 1991, 730 miliardi per l'anno 1992 e 766 miliardi per l'anno 1993 si provvede:

a) per la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1991, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1986, n. 910;

b) per le somme di lire 365 miliardi per l'anno 1992 e lire 383 per l'anno 1993, di cui alla citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio 1991-1993, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro»;

c) per la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1991, lire 365 miliardi per l'anno 1992 e lire 383 miliardi per l'anno 1993, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio 1991-1993.